



AS 1766

Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 67, è inserito il seguente:

Articolo 67 bis

(Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni)

I termini dei versamenti delle comunicazioni di cui agli articoli 36 – bis, 36 – ter e 54 – bis, rispettivamente del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e 26 ottobre 1972, n. 633 in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 maggio 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020

RELAZIONE

L'art. 68 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso i termini di versamento unicamente per i carichi affidati all'agente della riscossione. Risultano così penalizzati i contribuenti che, senza attendere la notifica della cartella di pagamento, hanno iniziato ad effettuare i pagamenti rateali sulla base delle comunicazioni di irregolarità inviate dall'Agenzia delle entrate.

La mancata sospensione della riscossione delle predette comunicazioni (avvisi bonari) renderà ancor più grave ed insostenibile la carenza di liquidità delle imprese di minori dimensioni, che si manifesterà nei prossimi mesi. Il mancato pagamento delle predette comunicazioni determinerà la presa in carico della somma da riscuotere da parte del concessionario della riscossione con il conseguente inizio delle azioni esecutive e probabilmente la cessazione dell'attività dell'impresa in crisi.

Fiavet - 00153 ROMA -Piazza G.G. Belli 2 -Tel. 06/588.31.01 - - fiavet.nazionale@fiavet.it

C.F. 80184450585 -P.I. 02131971000

